



## DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 340

L'anno 2018, addì 13 del mese di dicembre, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

**OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI - DETERMINA A CONTRARRE**

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Richiamate le delibere di Giunta n. 154 e n. 155 del 14.12.2017 con cui sono stati approvati, rispettivamente, la nuova macrostruttura dell'ente e il budget direzionale per l'anno 2018;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia);
- Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006" pubblicato in G.U il 10 dicembre 2010, per le disposizioni ancora vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti e degli atti previsti nel D. Lgs. 50/2016 succitato;
- Visto l'art. 1, comma 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
- Visto il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (spending review), convertito in L. n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- Considerato che l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione;
- Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*



- Visto, in particolare, l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto adeguatamente motivato dei lavori, servizi e forniture al di sotto dell'importo di € 40.000,00;
- Tenuto conto di tutto quanto evidenziato nella determinazione n. 280 del 29/06/2018 con cui si è deciso di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio integrato di telefonia fissa e dati all'attuale operatore Fastweb S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali a suo tempo vigenti (vedasi le precedenti adesioni alle convenzioni di cui sopra da parte delle singole Camere di Commercio di Rimini e Forlì), per il periodo dal 17/07/2017 al 16/12/2018 o fino a possibilità di aderire a nuova convenzione della centrale di committenza Consip o comunque fino al raggiungimento del limite massimo di € 40.000,00 oltre Iva;
- Considerato quanto proposto dal Responsabile del Servizio Informatica dell'ente, Vanni Ugolini, con email del 04/12/2018, conservata agli atti, e cioè di prorogare l'attuale contratto con Fastweb fino al completamento della migrazione in hosting evitando aggravii di lavoro e probabili disagi per l'utenza;
- Considerato che:
  - 1) da anni è in uso una linea dati su fibra ottica particolarmente performante (10Mbps) che viene utilizzata prevalentemente per consentire agli utenti esterni l'accesso al sito camerale ospitato su server interni, servizio fornito da Fastweb a seguito dell'adesione ad una convenzione Consip che comprendeva sia linee telefoniche che linee dati;
  - 2) questo servizio nel giro di qualche mese non sarà più necessario, in quanto il sito sta per essere spostato in hosting presso Infocamere S.c.p.a., società in-house, che fornirà anche la connettività necessaria;
- Dato atto che sul portale della centrale di committenza Consip è presente la convenzione "Telefonia fissa 5" che riguarda, appunto, il servizio di telefonia fissa con scadenza 02/10/2021 e con durata massima degli ordinativi fino a tale data ed eventualmente prorogabili di 12 mesi;
- Considerato che l'importo di spesa stimato per la sola telefonia fissa per il periodo dal 17/12/2018 al 02/10/2021 è di circa € 20.000,00 oltre Iva a cui si aggiunge l'importo stimato di € 7.000,00/anno per l'eventuale proroga di 12 mesi, per un importo complessivo di € 27.000,00 oltre Iva;
- Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra, di procedere all'adesione alla convenzione "Telefonia fissa 5" che riguarda, appunto, il servizio di telefonia fissa con scadenza 02/10/2021 e con durata massima degli ordinativi fino a tale data ed eventualmente prorogabili di 12 mesi;
- Considerato che l'importo di spesa stimato per la sola telefonia fissa per il periodo dal 17/12/2018 al 02/10/2021 è di circa € 20.000,00 oltre Iva a cui si aggiunge l'importo stimato di € 7.000,00/anno per l'eventuale proroga di 12 mesi, per un importo complessivo di € 27.000,00 oltre Iva;
- Considerato invece opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio rete dati all'attuale operatore Fastweb S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti (vedasi le adesioni alle convenzioni di cui sopra da parte delle singole Camere di Commercio di Rimini e di Forlì-Cesena) per il periodo massimo di un anno decorrente dalla data di affidamento e comunque solo fino a quando il sito sarà spostato in hosting presso Infocamere S.c.p.a., società in-house, che fornirà anche la connettività necessaria, per un importo stimato di € 18.000 oltre Iva;
- Tutto quanto premesso;

D E T E R M I N A

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*



- 1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di procedere all'adesione alla convenzione "Telefonia fissa 5" che riguarda, appunto, il servizio di telefonia fissa con scadenza 02/10/2021 e con durata massima degli ordinativi fino a tale data ed eventualmente prorogabili di 12 mesi, per il periodo dal 17/12/2018 al 02/10/2021 e per un importo di circa € 20.000,00 oltre Iva a cui si aggiunge l'importo stimato di € 7.000,00/anno per l'eventuale proroga di 12 mesi, per un importo complessivo di € 27.000,00 oltre Iva;
- 3) di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio rete dati all'attuale operatore Fastweb S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti (vedasi le adesioni alle convenzioni di cui sopra da parte delle singole Camere di Commercio di Rimini e di Forlì-Cesena) per il periodo massimo di un anno decorrente dalla data di affidamento e comunque solo fino a quando il sito sarà spostato in hosting presso Infocamere S.c.p.a., società in-house, che fornirà anche la connettività necessaria, per un importo stimato di € 18.000,00 oltre Iva;
- 4) di imputare la predetta somma di complessivi € 54.900,00 Iva compresa, quanto a euro 32.940,00 sul conto 325000 e quanto a € 21.960,00 sul conto 325079 dei bilanci di competenza;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, il Dott. Antonio Nannini, Segretario Generale dell'ente, salvo diverse indicazioni specifiche di volta in volta stabilite;
- 6) di avvalersi, per la parte relativa alla procedura di affidamento in senso stretto e per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), della dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile P.O. Servizi Amministrativo-contabili, o della Dott.ssa Simona Cenci, Provveditore, funzionari in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità.

Risorse e patrimonio - Provveditorato/

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*